

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 11

ART. 25-DECIES D. LGS. 231/01

**(IN TEMA DI REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)**

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>24/01/2024</i>
Revisione:			
Revisione:			

1. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
2. i processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

1. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'art. 25 *decies* del D.lgs. n. 231/2001 - introdotto dall'art. 4 comma 1 della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, come poi sostituito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 - indica tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle società, il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Tale fattispecie di reato, prevista e punita ai sensi dell'art. 377 bis c.p., è stata introdotta dall'art. 20 della Legge n. 63 del 1° marzo 2001 nel contesto della riforma attuativa dei principi del "giusto processo" sanciti dalla Legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999. L'art. 377 bis c.p. statuisce quanto segue:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Le sanzioni previste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 25 *decies* del D.lgs. n. 231/2001 possono riassumersi come segue.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: fino a 500 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

La condotta costitutiva del reato consiste nell'induzione del soggetto avente la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni – cioè di avvalersi di tale facoltà – o a rendere dichiarazioni mendaci, e deve essere realizzata attraverso modalità tipiche tassativamente indicate, vale a dire l'uso della violenza o della minaccia ovvero l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

Il termine induzione indica la condotta con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento e include anche la condotta di coartazione mediante violenza o minaccia. Quanto alla condotta di offerta o promessa di denaro o altra utilità, la stessa deve essere intrinsecamente idonea ad ottenere l'adesione del destinatario alla medesima.

Il destinatario della condotta di induzione è la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria e, in particolare, la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale. Inoltre, il destinatario deve avere la facoltà di non

rispondere, tanto che la condotta costituente il risultato dell'induzione consiste o nell'esercizio di tale facoltà o nel comportamento antitetico a tale esercizio (es. nell'ambito di un procedimento penale la facoltà di non rispondere è riconosciuta all'imputato o ad altre categorie di soggetti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, i prossimi congiunti). Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi, anche da soggetti estranei alla Cooperativa ProgettoPersona.

Inoltre, l'art. 377 bis c.p. configura un reato di evento, costituito dalla condotta tenuta dal destinatario dell'induzione, consistente nel non rendere dichiarazioni (che richiede la manifestazione della volontà di esercitare la facoltà di non rispondere, cioè un comportamento obiettivamente rilevabile) o nel rendere dichiarazioni mendaci (che postula il fatto che il soggetto indotto non abbia esercitato la facoltà di non rispondere ed abbia reso dichiarazioni false).

Infine, l'agente deve rappresentarsi il fatto che la persona da lui indotta – con i mezzi sopra indicati – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, in un procedimento penale, aveva la facoltà di non rispondere.

A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Cooperativa ProgettoPersona offra denaro a un soggetto avente la qualifica di imputato nell'ambito di un procedimento penale affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci per coprire eventuali responsabilità della Cooperativa stessa.

2. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ai fini della presente Parte Speciale i processi sensibili e le aree a rischio sono i seguenti.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- *Gestione dei rapporti di "alto profilo" con le Istituzioni Nazionali*

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- *Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

L'obiettivo delle procedure e dei presidi di seguito indicati è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla legge ed alla politica aziendale così da prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1.

In generale, è fatto divieto ai Destinatari di:

- adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;
- effettuare qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria;

- indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, il presente Modello prevede il rispetto delle regole di seguito indicate:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- avvertire tempestivamente il proprio diretto responsabile di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da amministratori, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (es. consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Con riguardo al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Gestione dei rapporti di "alto profilo" con le Istituzioni Nazionali	Codice etico Procedura Gestione rapporti con la PA, gare ed appalti
Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Codice etico Procedura Gestione delle visite ispettive di autorità esterne

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione del reato di cui all'art. 25 *decies* del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione del reato disciplinato nella presente Parte Speciale;

- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale in ordine a presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del medesimo.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alle attività sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso a tutta la documentazione aziendale.

I Responsabili delle Funzioni devono, inoltre, comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita un elenco dei procedimenti penali in corso.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.